

## AVVISO

pubblicato ai sensi dell'articolo 8 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 621 – Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia – **SOSPENSIONE DEI MUTUI** - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2019.

*DATA DI PUBBLICAZIONE 27/01/2020*

Informiamo la clientela che, in ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in oggetto, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

### Modalità di applicazione

I soggetti interessati possono richiedere la sospensione delle rate presentando, **entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso**, apposita richiesta, da predisporre e consegnare, unitamente alla certificazione prevista dalla sopra menzionata Ordinanza, alla Filiale presso la quale è radicato il relativo rapporto di mutuo, precisando se intendono esercitare l'opzione per la sospensione della sola quota capitale o dell'intera rata del mutuo.

I tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi saranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

### Costi ed effetti della sospensione

- A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
- Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
- Nel caso di sospensione del pagamento dell'intera rata gli interessi saranno rimborsati

senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell'ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale

- Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

**Esempio con gli effetti della sospensione della sola quota capitale della rata per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso per 12 mesi a partire dalla data del 10/02/2020 (data assunta a titolo esemplificativo)**

Mutuo erogato il 15/06/2017

Importo mutuo: 100.000,00 euro

Tasso nominale annuo fisso: 1.60%

Durata: 10 anni, scadenza 10/07/2027

Numero rate da rimborsare: 120

Periodicità rata: mensile

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 904,33 euro

Scadenza prima rata sospesa: 10/02/2020

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 76.478,33 euro

Importo rata periodo sospensione: 101,97 euro

Importo rata post sospensione (scadenza 10/02/2021): 904,33 euro

Scadenza finale mutuo: 10/07/2028

**Per maggiori informazioni la invitiamo a rivolgersi alle Filiali presenti sul territorio.**